COMUNE DI MARANO MARCHESATO
(Prov di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, DI TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE E DEGLI ELETTRODOTTI, PER MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

(Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n.03 del 29/07/2025)

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 3

ART. 2 - DEFINIZIONI 4-5

ART. 3 – FINALITA'' 5-6

ART. 4 – OBIETTIVI DI QUALITA' 6

ART. 5 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE 6-7

ART. 6 – CATASTO DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONE 7

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DI ZONE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE E/O ALLA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 8

ART. 8 – PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO 8

ART. 9 – CRITERI LOCALIZZATIVI ED AREE SENSIBILI 8-9

ART. 10 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....9

ART. 11 – PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI…9

ART. 12 – IMPIANTI TEMPORANEI 9-10

ART. 13 – PIANI TERRITORIALI PER GLI ELETTRODOTTI 10

ART. 14 – PIANI DI ADEGUAMENTO 10

ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 11

ART. 16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE 11

ART. 17 – ULTERIORI SANZIONI 12

ART. 18 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....12

ART. 19 – DISPOSIONI FINALI 12

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE 12

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente documento costituisce il Regolamento Comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi della vigente L.R. 44/2023.

   Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore, a cui si fa espressamente richiamo, ed in particolare:

   a) Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 - "*Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e s.m.i.;

   b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

   c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

   d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 - "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*;

   e) Legge n. 221 del 17/12/2012 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14*)";

   f) Legge n. 164 del 11 novembre 2014 - "*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";

   g) Costituzione Italiana - Art. 114, comma 2 e Art. 117, comma 6;

   h) Legge Regionale n. 44 del 03/10/2023- *"Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazione in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione"*

   i) Codice delle Comunicazioni Elettroniche - *Dlgs n. 259/03 così come modificato dal Dlgs n. 207/21, che ha recepito la direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (sostituzione dei Titoli I e II degli articoli dal n. 1 al n. 98)* e ss.mm.ii.;

   j) Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 - *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";*

   k) Decreto Legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 - "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche".

2) Il presente regolamento, nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 *(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)* nonché nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 *(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 *(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 *(Testo unico dei servizi di media audiovisivi*), disciplina le azioni e le procedure operative per la predisposizione dei regolamenti comunali per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione che determinano un'esposizione per la popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre alle attività di controllo e di vigilanza sui suddetti

sistemi, alle modalità e ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, assicurando la semplificazione delle procedure e la tempestività, trasparenza e non discriminazione delle stesse, al fine di garantire le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva e nel rispetto della pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione..

3) La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti temporanei nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati e di futura installazione nel territorio comunale ai sensi dell'art 3 della L.R. 44/2023;
4) Il presente Regolamento è ispirato al principio di precauzione quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione e di radiotelevisione. A tal fine, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione..
5) Il presente Regolamento ritiene opportuno promuovere forme d'intesa tra i soggetti gestori e il Comune di MARANO MARCHESATO, tese a superare, sul piano locale, con il metodo della concertazione, le problematiche esistenti. A tal fine tiene conto del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 17/12/2003 tra l'A.N.C.I. e il Ministero delle Comunicazioni per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base.
6) Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0Hz e 300GHz. In particolare il presente Regolamento si applica agli elettrodotti, agli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, agli impianti per telefonia mobile, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, agli impianti mobili su carrata, agli impianti provvisori, nonché agli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di MARANO MARCHESATO.
7) Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
8) Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
   - gli apparati di radioamatori, regolati dal DPR 5 agosto 1966 n. 1214;
   - gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
   - le installazioni e le stazioni militari, della protezione Civile della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi) e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza;
   - le apparecchiature per uso domestico ed individuale comunque disciplinate dagli artt. 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001;
   - le esposizioni intenzionali ai campi elettromagnetici per scopi diagnostici e terapeutici.

Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni tratte e riferite alla Legge quadro n. 36/2001:

a) **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere mai superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera a) L. 36/2001; (20 V/m per il valore efficace del campo elettrico);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge (6 V/m per il valore efficace del campo elettrico);

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile (o ripetitore per telefonia cellulare): è la stazione radio di terra (radiobase) del servizio di telefonia mobile, avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza; collegando i terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

j) impianto fisso per radiodiffusione (o emittente radiotelevisiva): è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. Cioè, è il sito o la struttura comprendente uno o più trasmettitori che convertono segnali audio, video o in codice in segnali modulati ad alta frequenza, tali da essere propagati da onde elettromagnetiche;

k) ripetitore radiotelevisivo: è l'impianto di telecomunicazione (radio torre) avente la funzione di ricevere e ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza;

l) impianto per radioamatori: è l'impianto di telecomunicazione avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza con potenza massima immessa in antenna superiore ai 5 watt per gli impianti fissi oppure superiore a 25 watt per gli impianti mobili.

ART. 3 – FINALITA'

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune di MARANO MARCHESATO stabilisce le seguenti finalità:

a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;

b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;

c) disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione, la delocalizzazione, la dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'**Art.1**;

d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;

e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche

mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (**c.d. co-siting**);

f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'**Art.1** debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce allivello più basso possibile i campi elettromagnetici;

g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;

h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

i) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

j) il Comune di MARANO MARCHESATO avvierà intese con i comuni limitrofi al fine di raggiungere, con un'auspicabile collaborazione con essi, la necessaria copertura di questi servizi, definiti di preminente interesse nazionale. Nel più completo rispetto della potestà urbanistica che ogni Ente Locale deve esercitare nell'interesse del proprio territorio e della propria comunità.

ART. 4 – OBIETTIVI DI QUALITA'

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge quadro n. 36/2001, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 0Hz e 300 GHz, è fatto obbligo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione indicati al successivo **Art. 5.**

A tal fine, **i** valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente **Tabella 3** dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativi ai campi elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.

Tabella n. 3:

valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H(A/m)	Densità di potenza D (W/m^2)
0,1 MHz < $f \leq$ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Per i campi a frequenza di rete generati dagli elettrodotti, il limite da non superare è di 3 μT (3 microtesla) per il campo di induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

ART. 5 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100kHz e 3008Hz, per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Tabella n. 1:

valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100kHz e 3008Hz:

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m^2)
0, 1 < f ≤ 3 MHz	**60**	**0.2**	**–**
3 < f ≤ 3000 MHz	**20**	**0.05**	**1**
3 < f ≤ 300 GHz	**40**	**0.01**	**4**

Tabella n. 2:

valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m^2)
0, 1 MHz < f ≤ 300 GHz	**6**	**0.016**	**0.10 (3 MHz-300GHz**

l limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza di rete sono quelli previsti dal DPCM 8 luglio 2003 relativo agli elettrodotti e fissati in 10 1-1T (10 microtesla) per il campo di induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico.

ART. 6 – CATASTO DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVIZIONE

1) È istituito presso l'ARPACAL il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001. La Regione Calabria, con decreto dirigenziale del 14 luglio 2022, ha istituito il Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CERCAL), ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36/2001.
2) Il Catasto regionale contiene i dati e le informazioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.
3) I gestori degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi preesistenti all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, al Comune competente e all'ARPACAL i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni necessarie ai fini della formazione del Catasto.
4) Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria entro trenta giorni.
5) Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al CO.RE.COM. entro trenta giorni.
6) La Regione, i Comuni e l'ARPACAL collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.
7) Il CO.RE.COM. si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale, di cui al comma 1, per assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2.

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DI "ZONE IDONEE" ALL'INSTALLAZIONE E/O ALLA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1) I Comuni, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'articolo 9 della L.R. 44/2023 e degli standard urbanistici individuati dalla Regione, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale sopra citata, approvano il regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2) I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica tecnologica di quelli esistenti, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dei vari portatori di interesse, secondo la tempistica stabilita dalla normativa statale vigente, nel rispetto degli indirizzi regionali e in coerenza con la pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.
3) I siti individuati vanno a costituire la Mappa comunale delle localizzazioni, che è soggetta a implementazioni e aggiornamenti.
4) I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati.
5) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva.

ART. 8 – PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO

1) Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e nel territorio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno i gestori delle reti interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare di riferimento, ai fini dell'adeguamento della disciplina comunale di cui all'articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e ai programmi relativi all'anno precedente.
2) I piani di rete e i programmi di sviluppo contengono:
    a. la cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, con specificazione delle caratteristiche tecnologiche;
    b. la cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve specificare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3) Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Comune, che li valuta, previa istruttoria tecnica, entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.
4) La sintesi delle valutazioni effettuate si traduce nella individuazione delle soluzioni localizzative individuate dal Comune. Le soluzioni devono soddisfare sia la fruibilità dei servizi che l'interesse pubblico alla minimizzazione dei livelli di esposizione per la popolazione.
5) Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudizio all'installazione dell'impianto.
6) I Comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 5.
7) La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione prodromica per l'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti.

ART. 9 – CRITERI LOCALIZZATIVI ED AREE SENSIBILI

1) Nella definizione della Mappa comunale degli impianti e nell'individuazione delle soluzioni puntuali, disciplinati dalla presente legge, si osservano i seguenti criteri:
    a) gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
    b) ogni installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge deve ottemperare al criterio di

minimizzazione delle esposizioni della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, i parchi gioco, le aree verdi attrezzate, gli impianti sportivi e altri siti classificati come tali da altri provvedimenti normativi regionali;

c) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, compatibilmente con l'applicazione del criterio di minimizzazione, è prioritario, al fine di favorire una razionalizzazione della distribuzione degli impianti;
d) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tali da armonizzarle con il contesto circostante.

ART. 10 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- ✓ Nelle aree sensibili così come definite dall'**Art. 9** e nella fascia di 150 m di distanza dalle stesse;
- ✓ In area soggetta a Vincolo paesaggistico D.lgs 42/04 (ex L.431/85 -ex D.Lgs 490/99);
- ✓ Sui fabbricati notificati dalla D.lgs 42/04 (ex. L. 1089/39- ex D.Lgs. 490/99);

  I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.
- ✓ Per impianti esistenti che risulteranno non conformi alla vigente normativa e al presente Regolamento e non ricadenti nelle "aree idonee", per come descritte negli **Artt. 7 e 8**, è obbligatorio richiedere un nuovo provvedimento autorizzativo presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), per una rilocalizzazione compatibile entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento secondo le procedure di legge. Superato tale termine infruttuosamente l'attuale autorizzazione si intende revocata.

ART. 11 – PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

1) L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.
2) Fermo restando il parere tecnico dell'ARPACAL, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente competente per le procedure abilitative di cui al comma 1.
3) Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità con la Mappa comunale delle localizzazioni, di cui all'articolo 5, aggiornata sulla base dei piani o programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori, per lo sviluppo o la modifica della propria rete.

ART. 12 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili o temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'articolo 47 del d.lgs. 259/2003, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile e per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'autorità competente.
3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e impianti provvisori ne danno comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, indicando:
   a) l'ubicazione dell'impianto;
   b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
   - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
   - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

- l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- il guadagno dell'antenna;
- l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- la polarizzazione;
- la frequenza utilizzata;
- la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni né soggetta a proroga.

ART. 13 – PIANI TERRITORIALI PER GLI ELETTRODOTTI

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli esercenti di elettrodotti devono fornire al Comune i tracciati delle linee, nonché delle relative fasce di rispetto previste di cui all'art. 5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà predisposta a cura dell'U.T.C. settore urbanistica, un catasto delle emissioni elettromagnetiche. A tal fine sarà redatta una planimetria, in scala 1:10.000, in cui saranno evidenziati i tracciati degli elettrodotti e le relative fasce di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto corredate dalla documentazione dei singoli impianti.

ART. 14 – PIANI DI ADEGUAMENTO

E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento, ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari, operanti nel Comune di MARANO MARCHESATO per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti, per conformarli alla vigente normativa e al presente Regolamento. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A.CAL., ISPESL e delle A.S.P., i titolari degli impianti - entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento, dovranno far pervenire all'Ente i relativi pareri, che si rendessero necessari.
In caso di inadempienza da parte dei concessionari, l'Amministrazione Comunale procederà - previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni - ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto.
Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l'Amministrazione in danno al concessionario.
Gli impianti per la telefonia mobile, per la trasmissione radiofonica e televisiva ed ogni altro tipo di impianto ricetrasmittente per servizi similari in corso di installazione alla data di esecutività della presente deliberazione, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli enti preposti alla vigilanza.
Per gli impianti che, alla data di esecutività della presente deliberazione, abbiano già ottenuto l'autorizzazione, ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.
Tali piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi.
Per gli elettrodotti che non possano essere delocalizzati per esigenze motivate, dovrà essere previsto, entro i termini indicati dall'art. 9 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 l'interramento dei cavi.
Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, potrà comportare la disattivazione temporanea degli impianti.

ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

a) Il Comune vigila sul rispetto dei limiti fissati dal D.M. 381\98 e dal presente Regolamento e può in qualsiasi momento procedere a verifica degli impianti a mezzo del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dell'A.R.P.A.CAL. o dell'ISPESL in base alle rispettive competenze.

b) Ogni 6 (sei) mesi la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione, a firma di professionisti abilitati, sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione.

c) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'A.R.P.A.CAL. su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

d) Per ogni impianto di telecomunicazione e radiotelevisivo sarà installata, a cura del gestore, una centralina fissa di misura, consultabile via internet, in grado di monitorare in continuo il valore del campo elettromagnetico. Per gli impianti esistenti le centraline dovranno essere installate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La scelta della posizione delle centraline, con le modalità tecniche di cui all'allegato B del D.M. n. 381/98, sarà concordata con I'ARPA.CAL, con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati, individuando eventuali punti di criticità. l controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

e) Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

f) Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

ART. 16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni applicate nel presente articolo sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 15 della Legge quadro 36/2001. L' irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall' ARPA.CAL e dall' U.T.C. e dal Comando della Polizia Locale.

1) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 309.874,14. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2) Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui **all'Art.** 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 103.291,38. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3) Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai precedenti comma sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi **dell'Art. 15.**
4) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5) La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6) In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 17 – ULTERIORI SANZIONI

a) Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.

b) Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo Il del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 no 380 e successive modifiche e/o integrazioni.

c) In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.

d) In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

L'approvazione del presente regolamento avviene per regolarizzare ed assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura di autorizzazioni future e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 19 – DISPOSIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera consiliare di approvazione esecutiva ai sensi di legge.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.